

**protocollo@comune.montello.bg.it**

ECF

**Da:** ragioneria@comune.montello.bg.it  
**Inviato:** giovedì 7 marzo 2024 15:00  
**A:** protocollo@comune.montello.bg.it  
**Oggetto:** parere per sottosezione del PIAO relativa a Piano fabbisogno del personale 2024-2026  
**Allegati:** Parere revisore PTFP - PIAO 2024-2026-f.pdf

**Da:** Dr. Simone Galli <galli.simone@raggalli.it>  
**Inviato:** martedì 5 marzo 2024 16:08  
**A:** ragioneria@comune.montello.bg.it  
**Oggetto:** R: Richiesta parere per sottosezione del PIAO relativa a Piano fabbisogno del personale 2024-2026

Buonasera Dottore  
Le invio in allegato il parere richiesto.  
Porgo cordiali saluti

**GALLI Dott. SIMONE**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**  
Via Rodolfini, 2 - 46018 SABBIONETA (MN)  
Tel. 0375 220097 - Fax 0375 220321  
E-mail: [galli.simone@raggalli.it](mailto:galli.simone@raggalli.it)



**STUDIO GALLI**  
& ASSOCIATI

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 E NORMATIVA VIGENTE**

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto. Se questo messaggio vi è pervenuto per errore, vi preghiamo di non leggerlo, comunicarlo rispondendo a questa mail, e cancellarlo dal vostro sistema.

**PURSUANT TO ITALIAN LAW AND EU REG. 2016/679**

This message contains confidential information intended only for the use of the message. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.



## COMUNE DI MONTELO

### Provincia di Bergamo

Verbale n. 1 del 05/03/2024

**Oggetto: Parere sulla Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026”.**

\*\*\*

Il sottoscritto GALLI dott. Simone, nominato Revisore unico dei Conti di codesto Comune, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: di cui all'oggetto.

#### IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

- Premesso che:

- l'art. 19, 8° comma, della Legge 448/2001, prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- con delibera di Giunta comunale nr. 54 del 21/09/2023 è stato approvato il P.I.A.O. 2023/2025

contenente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025.

- Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;
- Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- Verificato che:
  - o ai sensi dell'art. 3 del decreto 17 marzo 2020, il Comune di Montello appartiene alla fascia d), ossia dei comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  - o ai sensi dell'art. 4 del decreto 17 marzo 2020, il valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è del 27,20%;
  - o il Comune di Montello ha, come da prospetto di verifica dei limiti di cui al Decreto 17 marzo 2020, un rapporto - tra spesa del personale al netto Irap relativa all'ultimo rendiconto approvato (2022) e media delle entrate correnti di cui ai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione - pari al 18,49%;
  - o ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del decreto 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare, a decorrere dal 20/04/2020, la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia;
  - o tenendo conto delle percentuali massime di incremento, come definite dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 ed utilizzando le facoltà residuali dei cinque anni antecedenti al 2020, ma fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato ammonta nell'anno 2023, ai sensi del decreto

17 marzo 2020, ad euro 123.583,14, come illustrato nel prospetto allegato PIAO;

- Preso atto che l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 dispone che *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente..... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018."*;
- Considerato che, con il piano occupazionale 2024-2026 il Comune di Montello intende procedere alla programmazione di:

**anno 2024**

concorso pubblico e/o scorrimento di graduatorie:

- assunzione di 1 Istruttore Amministrativo – Area Istruttori – presso il settore Amministrativo – part time 30 ore;

**anno 2025:** nessuna assunzione

**anno 2026:** nessuna assunzione

- Verificato che questo ente:

- - ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- - l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, dando atto che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- - l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- - pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

**ACCERTA**

che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale 2024-2026 incluso nella sottosezione 3.3 del PIAO è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

**ESPRIME**

**parere favorevole** alla proposta di Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026.

Raccomanda inoltre che, nel corso dell'annualità 2024, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Montello (BG), li 05/03/2024

Il Revisore unico

Dott. Simone Galli

Firmato digitalmente da:

GALLI SIMONE

Data: 05/03/2024 15:57:36